

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS

<<Associazione Italiana Disabili Anziani Sassari>>

Art. 1

(Costituzione)

È costituita ai sensi della legge quadro 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 l'associazione di volontariato denominata "Associazione Italiana Disabili Sassari, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)".

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione ha sede in Sassari, via Carso n. 25/C.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

(Finalità)

L'associazione, persegue finalità senza fini di lucro anche indiretto. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'associazione, in considerazione dell'atto costitutivo, è lo svolgimento di attività nel settore di "ASSISTENZA SOCIALE".

Per perseguire tale scopo l'associazione svolge le seguenti attività:

- assistenza disabili e anziani in condizioni di disagio;
- servizi di trasporto gratuito con ambulanza e servizio di soccorso;
- assistenza per visite mediche;
- linea amica, centro d'ascolto per persone con problemi di tossicodipendenza e alcoolismo;
- attività di raccolta fondi e banco alimentare aiuto famiglie disagiate in condizioni di povertà.

L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

(Patrimonio)

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione tra le risorse economiche per il proprio finanziamento e per lo svolgimento della propria attività di volontariato da:

- quote sociali e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;



- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche;
- contributi di Organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'Associazione è tenuta obbligatoriamente alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui sopra, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogati, salvo il caso della richiesta di anonimato del donante.

Art. 4 (Soci aderenti)

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto. ✓

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle Organizzazioni stesse. ✓

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione di cui fa parte. ✓

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta, la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. ✓

Il numero dei soci è illimitato.

Ciascun aderente maggiorenne ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categoria di aderenti.

Possono essere soci coloro che hanno raggiunto la maggiore età.

L'Associazione deve assicurare i propri aderenti che prestano attività di Volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 (Ammissione ed esclusione dei soci aderenti)

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi e si impegnano a rispettare il presente statuto.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Il socio può recedere dall'Associazione:

- mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- per dimissioni volontarie;
- per decesso.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso; ✓
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate; ✓
- per mancanza e prolungata partecipazione alle attività dell'Associazione; ✓
- per comportamento contrastante con gli scopi statuari; ✓
- per persistente violazione degli obblighi statuari; ✓
- per aver recato danni morali e materiali all'Associazione. ✓

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza. ✗

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o dall'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6

(Diritti e doveri dei soci aderenti)

I soci aderenti hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo); ✓
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; ✓
- votare direttamente o per esplicita delega scritta (ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente); ✓
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; ✓
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione; ✓
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione; ✓
- dare le dimissioni in qualsiasi momento; ✓
- tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. ✓

I soci aderenti hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali; ✓
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea; ✓
- svolgere le attività preventivamente concordate; ✓
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione; ✓
- sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti. ✓

Art. 7

(Organi sociali dell'Associazione)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.



Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 8

(Assemblea dei soci aderenti)

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare in merito a modifiche statutarie;
- deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente e, ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata, anche un terzo degli aderenti ed è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta, e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Art. 9

(Il Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a sette membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti, in questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione dal Presidente. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10

(Il Presidente)

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Compiti del Presidente:

- dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 11

(Bilancio e scritture contabili)

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, deve essere presentato all'Assemblea dei soci che lo approva a maggioranza.

IL consiglio Direttivo ha l'obbligo di formare il Bilancio dal quale devono analiticamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, nonché tutte le altre operazioni contabili ed economiche effettuate.

Il Consiglio Direttivo predispone, altresì il bilancio preventivo che deve essere presentato, entro la fine del mese di febbraio dell'anno di riferimento, all'Assemblea dei soci che lo approva a maggioranza.

Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.

Le eccedenze annuali fra le risorse economiche e le entrate e le spese devono essere immediatamente destinate ad ulteriore attività di volontariato, ovvero possono essere utilizzate per l'acquisizione dei beni mobili ed immobili necessari al miglior raggiungimento del fine dell'Associazione.

Art. 12

(Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'Associazione)

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con le modalità previste dall'art. 8.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4, della legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

Art. 13

(Impostazione amministrativa dell'Associazione)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- libro dei soci;
- libro dei verbali delle assemblee dei soci;
- libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- libro inventario;
- libro contabile (prima nota/cassa).

Art. 14

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile previste in materia di Associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato dettata dalla legge 11 agosto 1991 n. 266, e dalla legge regionale 13 settembre, n. 39.



IL SOTTOSCRITTO DESSALVI
ANTONIO GIOVANNI GRAZIANO
NATO A SASSARI IL
29 - 04 - 1951 E IVI
RESIDENTE IN VIA GRAMSCI 46

DICHIARA AI SENSI
DEL D.P.R. N° 445 DEL

2000 COPIA CONFORME

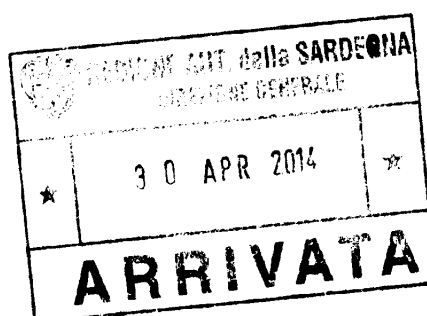
ALL'ORIGINALE -

FIRMATO DAL

PRESIDENTE

Dessalvi Antonio Giovanni
Graziano -

A.I.D.A.S. Onlus
Associazione Italiana Disabili Anziani
Sede legale: Via Corso, 25/c - 07100 Sassari
Tel. 079 293660 349 5369729
C Fisc. 92135550900





A seguito del decreto legge 112/2008 convertito dalla legge n. 133 del 06/08/2008 art. 31 si certifica che la data di scadenza della Carta d'Identità Elettronica numero 2089464AA, intestata a DESSALVI ANTONIO GIOVANNI GRAZIANO nato a SASSARI il 29/04/1951 con codice fiscale DSSHNGS1D291452R ed emessa dal comune di SASSARI, è stata prorogata fino al 17/03/2018 pertanto il documento di riconoscimento è valido fino a tale data.

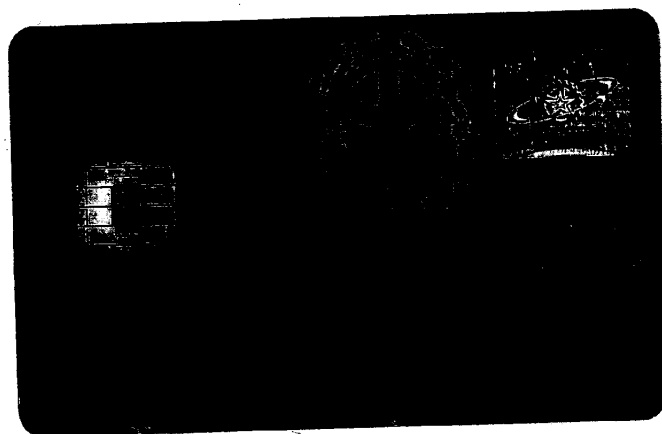
in accordance with Act of Parliament d.l. n. 112 of 25/08/08, art. 31, converted into law n. 133 of 06.08.2008, it is hereby certified that the date of expiry of the Electronic Identity Card n. 2089464AA, address to DESSALVI ANTONIO GIOVANNI GRAZIANO born in SASSARI on 29/04/1951 with "tax code" DSSNNG51D291452R and issued by the municipality of SASSARI, has been extended until 17/03/2018 so it is a valid ID till that date.

D'ORDINE DEL SINDACO

H. Collab. Amm.vo Contabile

(Dott.ssa Daniela Sotinas)

Daniela Shiner



ELENCO NOMINATIVO CARICHE ELETTIVE

PRESIDENTE

DESSALVI ANTONIO GIOVANNI GRAZIANO nato a SASSARI il 29/04/1951
residente a SASSARI -PIAZZA DEL ROSARIO N 9 cittadino ITALIANO
codice fiscale DSSNNG51D29I452R;

VICEPRESIDENTE

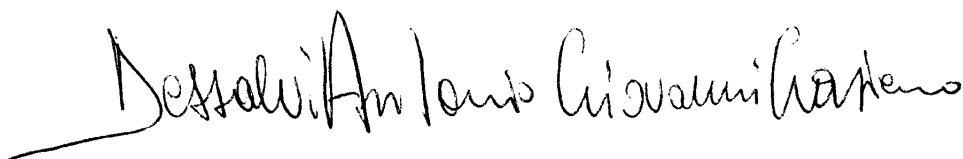
MANCUSA MARIA GRAZIA nata a SASSARI il 14/06/1956
residente a SASSARI - PIAZZA DEL ROSARIO N. 9 cittadino ITALIANA
codice fiscale MNCMGR56H54I452B ;

SEGRETARIO CON FUNZIONI DI TESORIERE

DESSALVI AZZURRA nata a SASSARI il 06/05/1983
residente a SASSARI - VIA IV NOVEMBRE 18 cittadino ITALIANA
codice fiscale DSSZRR83E46I452I ;

Sassari, 24/04/2014

Il Presidente



A.I.D.A.S. Onlus
Associazione Italiana Disabili Anziani
Sede legale: Via Carso, 25/c - 07100 Sassari
Tel. 079 293660 349 5369729
C Fisc. 92135550900

Relazione sull'attività dell'Associazione Italiana Disabili Sassari

Il sottoscritto Dessalvi Antonio Giovanni Graziano in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Italiana Anziani Sassari con sede legale a Sassari in via Carso n. 25/C, con codice fiscale 92135550900

dichiara

che l'attività dell'Associazione è in prevalenza l'assistenza ad anziani disabili, la quale in buona parte la stiamo svolgendo presso le abitazioni di persone in stato di necessità.

Inoltre si intende svolgere l'attività di raccolta fondi e raccolta alimentare per sostenere l'attività dell'associazione.

In seguito faremo un centro di ascolto per giovani con problemi di tossicodipendenza e alcolismo con inserimenti in comunità di recupero.

Sassari, 24/04/2014

Il Presidente

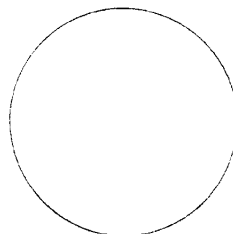


A.I.D.A.S. Onlus
Associazione Italiana Disabili Anziani
Sede legale: Via Carso, 25/c - 07100 Sassari
Tel. 079 293660 349 5369729
C. Fisc. 92135550900

VERBALI DI ASSEMBLEA

A.I.D.A.S. Onlus
Associazione Italiana Disabili Anziani
Sede legale: Via Carso, 25/c - 07100 Sassari
Tel. 079 293660 349 5369729
C Fisc. 92135550900

SASSARI, il 27 / 03 / 2014



ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS)

denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA DISABILI ANZIANI SASSARI

con sede in SASSARI, via CARSO, n. 25/C.

1) L'anno 2014, il giorno 27, del mese di MARZO, i sottoscritti signori:

a) DESSALVI ANTONIO GIOVANNI GRAZIANO nato a SASSARI il 29/04/1951 residente a SASSARI -PIAZZA DEL ROSARIO N 9 cittadino ITALIANO codice fiscale DSSNNG51D29I452R;

b) MANCUSA MARIA GRAZIA nata a SASSARI il 14/06/1956 residente a SASSARI - PIAZZA DEL ROSARIO N. 9 cittadino ITALIANA codice fiscale MNCMGR56H54I452B ;

c) DESSALVI AZZURRA nata a SASSARI il 06/05/1983 residente a SASSARI - VIA IV NOVEMBRE 18 cittadino ITALIANA codice fiscale DSSZRR83E46I452I ;

d) TORTU PIETRO ANTONIO nato a SASSARI il 09/01/1988 residente a PERFUGAS - VIA MARCONI N. 28 cittadino ITALIANO codice fiscale TRTPRN88A09I452B ;

e) DESSALVI ALESSANDRA VANNA nata a SASSARI il 07/10/1989 residente a SASSARI - VIA IV NOVEMBRE N. 18 cittadino ITALIANA codice fiscale DSSLSN89R47I452B

convengono e deliberano di costituire l'Organizzazione denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA DISABILI ANZIANI SASSARI, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) con sigla A.I.D.A.S.-ONLUS

2) La sede dell'Organizzazione è stabilita in SASSARI, via CARSO, n. 25/C.

3) L'Organizzazione ha per scopo di perseguire esclusivamente finalità di SOLIDARIETA' SOCIALE

L'attività principale dell'Associazione consiste nell'assistere disabili anziani in situazioni di disagio, effettuare servizi di soccorso gratuito con ambulanza e svolgere servizio di centro di ascolto per persone con problemi di tossicodipendenza e alcolismo.

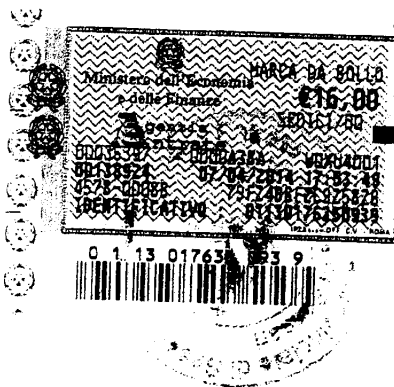
4) I soci approvano e dichiarano di accettare lo statuto dell'Organizzazione, che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

5) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione, nelle persone dei signori : Dessalvi Antonio Giovanni Graziano, Mancusa Maria Grazia, Dessalvi Alessandra Vanna, Dessalvi Azzurra e Tortu Pietro Antonio . I suddetti consiglieri eleggono alla carica di Presidente il signor Dessalvi Antonio Giovanni Graziano, alla carica di Vicepresidente la signora Mancusa Maria Grazia, e alla carica di

Segretario con funzioni di Tesoriere la signora Dessalvi Azzurra, i quali dichiaro accettare la carica.

(Luogo) Sassari, (data) 27/03/2014

Dessalvi Ambro Giovanni Gratiano
Boite Lello Antonio
De Rosa Rosalia
De Rosa Grazia Marianna
Alessandra Vanna Dessalvi
 (firme leggibili di tutti i soci fondatori)



REGISTRATO A SASSARI
 # 9 APR. 2014 cl. n. 2510 Serie 3
 Esatto Euro 200,00 =
 IL DIRETTORE Santoro